

Le nuove misure



SPESE FORMAZIONE

Il Ddl sul lavoro autonomo eleva al 100% la deducibilità delle spese, entro un limite annuo di 10mila euro, per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Si prevede anche l'integrale deducibilità delle spese per i servizi di ricollocazione (presso centri per l'impiego e agenzie privati dovrà esserci uno sportello dedicato agli autonomi)



PAGAMENTI

Partite Iva e professionisti potranno dedurre fiscalmente gli oneri sostenuti per la garanzia contro il rischio di insolvenza. L'incentivo fiscale si applica alle spese per il pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio di mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo (tali spese si distinguono da quelle per l'assicurazione obbligatoria per i danni)



MATERNITÀ E MALATTIA

Le lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps hanno diritto all'indennità di maternità, continuando a lavorare. Sempre gli iscritti alla gestione separata possono usufruire dei congedi parentali massimo di 6 mesi entro i primi 3 anni del bambino. In caso di gravidanza, malattia e infortunio il rapporto di impiego non si estingue ma rimane sospeso, senza retribuzione, per un periodo massimo 150 giorni



CLAUSOLE ABUSIVE

Sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto (compreso il recesso). Sono nulle anche le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni superiori a 60 giorni dalla fattura. Il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta si considera abusivo



INFORTUNI

In caso di malattia e di infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60 giorni il versamento di contributi previdenziali e premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia e infortunio fino a un massimo di 2 anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi sospesi in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di stop



LAVORO AGILE

Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai suoi colleghi che svolgono le stesse mansioni all'interno dell'azienda, e di beneficiare anche degli incentivi fiscali sul premio di produttività. L'accordo deve essere stipulato per iscritto